

COMUNE DI ARGENTA

Provincia di Ferrara

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 11/2018

Oggetto: Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2018/2020 del Comune di Argenta comprensivo dei piani occupazionali.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Argenta, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei membri ordinari Dott.ssa Anna Rita Balzani e Dott. Cristian Poldi Allai

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- le facoltà assunzionali dell'ente, nel rispetto delle norme sopra richiamate, sono pari al 75% della spesa del personale cessato nell'anno 2017 pari a euro 95.019,98 oltre ad euro 2.189,41 derivanti dai resti triennio 2014/2016, anno 2016, non utilizzati;
- con deliberazione giuntale n. 20 del 27/02/2018 si è provveduto a dare atto, sulla base della ricognizione effettuata, che la struttura dell'Ente non presenta situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale GRU n. 4 del 21/03/2018, avente ad oggetto *“Approvazione del Piano triennale fabbisogno di personale 2018/2020 del Comune di Argenta comprensivo dei piani occupazionali”* che prevede l'assunzione di numero 2 unità di personale dipendente a tempo indeterminato di categoria D1 per una spesa complessiva di euro 64.299,72;

preso atto che:

- l'Amministrazione ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- l'Amministrazione risulta aver rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017;
- ai fini del rispetto del limite in materia di spesa del personale, il Comune di Argenta è tenuto ad aggiungere alla propria spesa di personale anche la quota parte di spesa riferita all'Ente ma sostenuta dall'Unione e dall'ASP per i servizi e funzioni ad essa conferite;
- per l'Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore deve essere rispettato il disposto normativo di cui all'art. 32 comma 5 del TUEL secondo cui in relazione alle funzioni attribuite la spesa sostenuta dall'Unione stessa per il personale non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli comuni partecipanti;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- le assunzioni a tempo indeterminato proposte con il presente provvedimento rispettano i limiti assunzionali di cui alle norme vigenti;
- residua una facoltà assunzionale pari ad euro 32.909,67;

preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- **Media triennio 2011-2012-2013 € 4.434.650,18**
- Rendiconto 2015 € 4.350.845,48

- Rendiconto 2016 € 4.307.568,81
- Assestato 2017 € 4.330.195,79
- Previsione 2018 € 4.288.856,75
- Previsione 2019 € 4.359.532,79
- Previsione 2020 € 4.324.925,84

preso atto del rispetto dell'art. 32, comma 5 del TUEL;

preso atto che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € **53.305,95** - così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

rilevato che la spesa prevista nel triennio 2018-2020 per lavoro a tempo determinato risulta pari a zero;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta,

r a m m e n t a

che non è possibile procedere all'assunzione di nuovo personale in caso di mancata trasmissione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap);

a c c e r t a

che la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 nel complesso consente:

- a) il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

21 marzo 2018

Firma digitale Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott.ssa Anna Rita Balzani

Dott. Cristian Poldi Allai